

Allegato "A" al numero 46531/17660 repertorio -----

----- **Statuto** -----

----- **Della** -----

----- **"Associazione ETICA & SVILUPPO ONLUS"** -----

----- **Titolo I** -----

----- **Denominazione - Sede - Durata - Scopi** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione** -----

1.1 A norma degli articoli 14 e seguenti Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata "Associazione ETICA & SVILUPPO ONLUS". L'Associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni. -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Sede** -----

2.1 L'Associazione ha sede in Siena, Via della Sapienza n. 72. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Durata** -----

3.1 L'Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento della stessa può avvenire in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea dei Soci che dovrà provvedere alla liquidazione della stessa. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Scopi** -----

4.1 L'Associazione opera senza fine di lucro con finalità di solidarietà sociale. -----

4.2 L'Associazione intende farsi parte attiva e istituzionale per concorrere allo sviluppo sociale ed economico, alla promozione della crescita culturale, scientifica e tecnologica, alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, dei saperi e delle tradizioni del territorio di riferimento, alla tutela dei diritti umani, sociali e civili, con svolgimento di attività a favore di terzi - e non esclusivamente a favore degli associati iscritti - nell'ambito della provincia di Siena e della Regione Toscana in cui opera, nei settori sotto descritti: -----

4.2.1 beneficenza nei confronti di enti e associazioni riconosciute nell'ambito regionale con finalità socio-assistenziali pertinenti agli scopi del presente statuto; -----

4.2.2 formazione e selezione delle nuove classi dirigenti nel campo dell'economia d'impresa e della Pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla partecipazione femminile; -----

4.2.3 tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni e dei beni d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; -----

gli  
per

4.2.4 promozione e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica e dei saperi legati al patrimonio sociale ed economico locale; -----

---  
---  
6.1

4.2.5 tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con particolare riferimento all'ambito territoriale in cui l'Associazione opera; -----

- S  
- S  
Sor

4.2.6 promozione della cultura e dell'arte della Toscana, con particolare riferimento al territorio senese e alla manifestazione del Palio; -----

nel  
pro  
Son

4.2.7 tutela dei diritti civili senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche, credo e religione. L'Associazione si oppone fattivamente alla tortura e alla pena di morte. ----

imp  
del  
6.2

4.3 Per la realizzazione dello scopo l'Associazione svolge la propria attività attraverso l'ideazione e l'organizzazione di eventi pubblici, attività convegnistica e seminariale, corsi di formazione e aggiornamento professionale. Parallelamente, essa promuove e ospita al proprio interno momenti di formazione e confronto incentrati su singole questioni di agenda economica, politica o sociale, animati da personalità che operano nei suddetti ambiti. -----

sce  
ges  
cul  
Ono  
dei  
del  
6.3  
ten

4.4 L'Associazione ha espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali descritte all'art. 4.2 ad eccezione di quelle direttamente connesse ai fini sociali. ---

ann  
pri  
Le

4.5 Si interdice di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che hanno medesima struttura unitaria. Si fa obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. -----

del  
E'  
all.  
---  
---  
7.1  
Dire  
Stat

4.6 Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà altresì promuovere, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori. -----

soci  
7.2  
deca  
7.3  
di

----- **Titolo II** -----

Soci

----- **Soci** -----

tene

----- **Articolo 5** -----

l'As

----- **Soci Fondatori** -----

7.4

5.1 Possono essere soci coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione. -----

- ch  
- c  
ragg  
7.5

5.2 Sono con tale qualifica Fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono

-  
dell  
- c

gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. -----

----- Articolo 6 -----

----- Soci Collaboratori - Soci Ordinari - Soci Onorari -----

6.1 I Soci si suddividono in due categorie: -----

- Soci Collaboratori -----

- Soci Ordinari -----

Sono Soci Collaboratori coloro che si impegnano nell'Associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività Sociali; -----

Sono Soci Ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell'Associazione. -----

6.2 L'Associazione ha la facoltà di nominare Soci Onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa. I Soci Onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'Associazione. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo. -----

6.3 Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto e sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale. -----

Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi Sociali e del piano dei servizi erogabili. -----

E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -----

----- Articolo 7 -----

----- Ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci ---

7.1 L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con riferimento agli art. 5 e 6 del presente Statuto. Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci. -----

7.2 Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione. -----

7.3 Può recedere su domanda il Socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi Sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il Socio ha in corso con l'Associazione. -----

7.4 Può essere dichiarato decaduto il Socio: -----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

- che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi Sociali. -----

7.5 Può essere escluso il Socio: -----

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione; -----

- che non osservi le deliberazioni degli organi Sociali

competenti; -----	--
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli	10
obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. ----	10
7.6 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo	10
che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che	10
può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un	10
termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. -----	10
7.7 Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per	tit
recesso, decadenza o esclusione, non può rivendicare alcun	l'e
diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate. -----	--
----- <b>Titolo III</b> -----	--
----- <b>Patrimonio della associazione - Entrate</b> -----	11.
----- Articolo 8 -----	5 e
----- Patrimonio -----	L'?
8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----	Cor
8.1.1 dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in	del
danaro apportati dai Soci fondatori come risultanti e	rac
descritti nell'atto costitutivo; -----	rit
8.1.2. dalle quote di adesione dei Soci; -----	11.
8.1.3 dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi	Nor
titolo, ivi incluse le donazioni, eredità e legati, nonché da	11.
elargizioni o contributi conferiti e/o versati da Enti	la
Pubblici o Privati, nonché da persone fisiche purché i beni	cor
immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti	11.
siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio	a)
per finalità previste dall'articolo 4; -----	b)
8.1.4 dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il	c)
Consiglio Direttivo dell'Associazione delibererà di destinare	pri
al patrimonio. -----	dei
8.2 Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento	d)
degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri	Dir
prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore ed	e)
ottenerne una adeguata redditività. -----	f)
----- Articolo 9 -----	11.
----- Entrate -----	Soc
9.1 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone	lav
delle seguenti entrate: -----	
9.1.1 quote annuali dei Soci; -----	con
9.1.2 contributi ed elargizioni da parte di terze persone	in
siano esse anche società di persone, di capitale e/o Enti non	par
commerciali ivi comprese le Fondazioni (fund raising); -----	sec
9.1.3 proventi derivanti dalle attività istituzionali	11.
previste dall'art. 4.2 -----	sta
9.2 L'Associazione potrà avvalersi del disposto di cui	del
all'art. 1 comma 337 della Legge 23 Dicembre 2005 n. 266 e	fav
successive modificazioni ed integrazioni. -----	Ass
----- <b>Titolo IV</b> -----	Soc
----- <b>Organi dell' Associazione</b> -----	pre
----- Articolo 10 -----	11.

----- Organi -----

agli 10.1 Sono organi della Associazione: -----

----- 10.1.1 l'Assemblea dei Soci -----

----- 10.1.2 il Consiglio Direttivo -----

----- 10.1.3 il Presidente -----

----- 10.1.4 il Collegio dei Revisori dei Conti -----

----- 10.2 Le cariche assunte negli organi dell'Associazione sono a titolo gratuito ad eccezione del rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. -----

----- Articolo 11 -----

----- Assemblea dei Soci -----

----- 11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5 e 6 ed è Ordinaria o Straordinaria. -----

----- L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale a mezzo avviso da inviarsi a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo almeno 15 giorni prima della data fissata. ---

----- 11.2 Ogni Socio maggiore di età ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega. -----

----- 11.3 Un terzo dei Soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. --

----- 11.4 Sono compiti dell'Assemblea: -----

----- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione; ----

----- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; -----

----- c) nominare i componenti del Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; -----

----- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo; -----

----- e) modificare lo statuto Sociale e i regolamenti; -----

----- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione. -

----- 11.5 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un Socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. -----

----- 11.6 Le Assemblee Ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I Soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. -----

----- 11.7 Le Assemblee Straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le Assemblee Straordinarie sono valide con qualsiasi numero di Soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale ----

----- 11.8 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale. -

----- Articolo 12 -----

----- Consiglio Direttivo -----

12.1 Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica cinque anni. I Componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Gli incarichi sono gratuiti e volontari. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un Amministratore Delegato, ad un Comitato Esecutivo o ad un Direttore.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita dai membri nominati dall'assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

12.2 Sono compiti del Consiglio Direttivo: -----

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; -----
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività Sociali; -----
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; -----
- d) convocare le Assemblee previste dallo Statuto; -----
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci; -----
- f) nominare i Soci Onorari; -----
- g) fissare la misura delle quote Sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari; -----
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività Sociali; -----
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con Soci e terzi; -----
- j) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione Sociale non riservati all'Assemblea delle norme di legge o dal presente Statuto. -----

12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. In caso di votazione che porta ad uno stesso numero di voti favorevoli o contrari il voto del Presidente varrà come doppio.

12.4 Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno fatte constatare da verbali trascritti sull'apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno

da  
12  
Pr  
in  
al  
de  
co  
pr  
do  
gi  
12  
Pr  
de  
an  
--  
--  
13  
de  
du  
ri  
in  
po  
Di  
13  
Te  
de  
fi  
re  
ha  
se  
ca  
ri  
--  
--  
14  
me:  
14  
de  
sc  
da.  
de.  
Il  
mo:  
Il  
ca:  
14  
qu:  
te:  
14

dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente. -----

12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal

Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a mezzo posta raccomandata, posta elettronica o altro mezzo atto a tal fine almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In casi di eccezionale urgenza, la convocazione potrà avere luogo telegraficamente, con preavviso di tre giorni. Nell'avviso di convocazione, dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora. -----

12.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, da uno dei due Vice Presidente e in caso di assenza e/o impedimento anche di questi dal consigliere più anziano di età. -----

----- Articolo 13 -----

----- Presidente -----

13.1 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea. Così pure i due Vicepresidenti, di cui uno con funzione di Vicario, che ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'Amministratore Delegato e/o al Direttore ed eventualmente ad Operatori dell'Associazione. ---

13.2 Il Presidente nomina all'interno del Consiglio un Tesoriere e un Segretario. Il Tesoriere è il responsabile della tenuta dei conti e delle disponibilità economiche e finanziarie dell'Associazione. Il Segretario, oltre a redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, ha poteri di gestione ordinaria, tecnica e amministrativa, secondo quanto stabilito con la delibera di nomina. Le cariche di presidenza hanno durata quinquennale e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sono gratuiti e volontari. -

----- Articolo 14 -----

----- Collegio dei Revisori dei Conti -----

14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, anche tra i Soci -----

14.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale, vigila altresì sul rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento. -----

Il Collegio, mediante apposita relazione, esprime il proprio motivato parere sul conto consuntivo. -----

Il Collegio dei Revisori si riunisce per la verifiche di cassa almeno due volte all'anno. -----

14.3 Il Collegio dei Revisori rimane in carica 5 esercizi e, quindi, fino all'approvazione del conto consuntivo del quinto terzo esercizio del loro mandato. -----

14.4 I Revisori dei conti possono partecipare a tutte le

riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto e senza rilevare ai fini

della costituzione della maggioranza. -----

Le relazioni ed i verbali dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro. -----

14.5 In caso di dimissioni o comunque del venir meno di uno o più Revisori subentrano i membri supplenti con durata fino alla scadenza del mandato originario. Qualora per dimissioni o quant'altro il numero dei sindaci sia inferiore a tre l'assemblea provvederà alla ricostituzione dell'organo. -----

#### ----- **Titolo V** -----

#### ----- **Finali** -----

#### ----- **Articolo 15** -----

----- **Esercizio finanziario - Conto consuntivo** -----

15.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----

15.2 Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo dovrà redigere ed approvare il conto consuntivo della gestione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori. -----

15.3 L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -

15.4 L'Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. -----

#### ----- **Articolo 16** -----

--- **Esaurimento degli scopi - Estinzione dell'Associazione** ---

16.1 In caso di esaurimento degli scopi dell'Associazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione dell'Associazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

16.2 In caso di liquidazione dell'Associazione il Consiglio Direttivo nomina tre liquidatori determinandone i relativi poteri. -----

#### ----- **Articolo 17** -----

----- **Clausola Compromissoria e Foro competente** -----

17.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, tra i membri dell'Associazione, gli organi, e di essi membri, dell'Associazione saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri. -----

Ogni parte dovrà nominare un arbitro ed il terzo, che avrà la

omitato  
l fini  
-----  
essere  
-----  
uno o  
a fino  
ssioni  
a tre  
-----  
-----  
-----  
il 1  
-----  
rcizio  
e ed  
dalla  
-----  
modo  
ndi o  
che la  
ge. -  
zi di  
ali e  
-----  
-----  
e ---  
one o  
zione  
il  
altre  
ni di  
i cui  
1996  
-----  
siglio  
ativi  
-----  
-----  
e in  
alla  
, tra  
mbri,  
i un  
-----  
rà la

funzione di presidente, dovrà essere scelto di comune accordo.  
Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel  
rispetto delle norme del codice di procedura civile relative  
all'arbitrato rituale. -----  
La sede dell'arbitrato è stabilita in Siena. Tutte le spese  
relative al procedimento arbitrale saranno anticipate in  
uguale misura dalle parti, salvo il diritto della parte  
vittoriosa di ottenere il rimborso da quella soccombente. ----  
17.2 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere  
sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente  
statuto è competente il Foro di Siena. -----  
----- Articolo 18 -----  
----- Clausola di rinvio -----  
18.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si  
applicano le disposizioni del codice civile e le norme di  
legge vigenti in materia di Associazioni che hanno qualifica  
di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. -----  
F.to ROBERTO DRAGONI -----  
" LEONARDO MAIELLARO -----  
" VITTORIO INNOCENTI -----  
" CRESTI DANIELA -----  
" BANDINELLI LEONARDO -----  
" INNOCENTI ALFONSO -----  
" MONACI ALFREDO -----  
" RICCARDO COPPINI Notaio -----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA ALLA  
PARTE

SIENA LI' 15 GEN. 2007

